



**COMUNE DI FUCECCHIO
FIRENZE**

Delibera di Consiglio N°59 del 29 settembre 2014 alle ore 21.00

Oggetto: Aliquote e detrazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014

Settore Economico Finanziario

Servizio Gestione Entrate

TIPO ATTO/ESECUTIVITA': Delibera di Consiglio / Immediatamente eseguibile

Responsabile del Procedimento: Daniela Quagli

Responsabile Servizio: Daniela Quagli

Componenti	Presenti	Assenti
Banti Ido		A
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele	P	
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		A
Giuggiolini Lisa	P	
Innocenti Alessio	P	
Mainolfi Giuseppe		A
Mazzei Sabrina	P	
Padovani Marco	P	
Proietti Romina	P	
Romeo Fausto		A
Spinelli Alessio	P	
Talini Giulia	P	
Testai Simone		A
Toni Lorenzo	P	

Riepilogo:	
Presenti: 12	Assenti:5

Presidente della seduta:

Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco
Bonfantoni

Partecipa il Vice-Segretario Generale:

Feria Fattori

E' presente il Presidente del Consiglio degli
Stranieri Ye Xian Ping

Sono presenti gli Assessori: Donnini, Sabatini,
Tarabusi, Cei, Sabatini e Buggiani

Scrutatori: Cripezzi, Padovani ed Innocenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- in virtù della suddetta disposizione, a partire dal 1 gennaio 2014 cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Rilevato che la nuova disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al

- comma 641 definisce come presupposto impositivo della TARI *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, ne chiarisce l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- comma 649 specifica che *“nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*;
- comma 650 stabilisce che *“la Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*;
- comma 651 stabilisce che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- comma 652 stabilisce che il comune in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di*

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficiente di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati al 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1”;

- comma 654 ribadisce, come nelle precedenti discipline, *“la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- comma 658 specifica che *“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche”*
- commi 659 e 660 stabilisce che il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere particolari riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di :
 - abitazioni con unico occupante
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
 - fabbricati rurali ad uso abitativo
- comma 682 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina in materia TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 - 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

Richiamato, altresì, il comma 666 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si fa *“salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e’ applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo”;*

Tenuto conto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 28 luglio 2014 ha affidato la gestione del tributo TARI a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, attuale gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per l’anno 2014 e fino alla scadenza del relativo contratto, in virtù dei commi 690 e 691 dell’art. 1 della legge n. 147/2013;

Ricordato che questo organo provvede, in pari data, alla approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) relativamente alla parte dedicata alla tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Finanziario collegato alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;

Richiamati, quindi, gli atti elaborati dalla società Publiambiente SPA, in qualità di soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti e del tributo, ed in particolare:

- a) lo schema di piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, esplicitativo delle modalità organizzative e gestionali del servizio e dei costi dello stesso, in approvazione in questa stessa seduta consiliare;
- b) lo schema delle tariffe, espressione diretta e consequenziale dell'applicazione del piano finanziario di cui al punto precedente, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A), articolate in:
 - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;
 - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;

Valutata l'opportunità di adottare specifiche riduzioni tariffarie da applicare a quelle utenze domestiche e non domestiche che risultino particolarmente sensibili al tema della differenziazione dei rifiuti, ovvero che dimostrino di conferire i rifiuti urbani indifferenziati secondo parametri opportunamente fissati;

Ravvisata inoltre la necessità, insieme ai Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa, di applicare riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, in continuità con analoghe politiche di "*aiuti economici*" adottate da questo Comune negli anni passati, sia in vigenza della TIA, che della TARES;

Dato atto che il costo delle riduzioni tariffarie è stato inserito all'interno del Piano Finanziario ove, insieme agli altri costi, trovano copertura attraverso una modulazione delle tariffe atta ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

Dato atto che gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali, sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone che lo stesso possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2014, successivamente differito al 30 aprile 2014 con nuovo decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, a cui è seguito l'ulteriore rinvio al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, confermato anche dall'art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, di nuovo posticipato al 30 settembre 2014 con decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle tariffe TARI, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, ove si attribuisce a tale organo la competenza alla deliberazione tariffaria di tale entrata, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ed in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Servizio Gestione Entrate, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C);

Acquisito il parere positivo da parte della Commissione Consiliare 1, denominata "Affari Generali, Bilancio e Tributi", espresso in data 26 settembre 2014;

Preso atto che le proposte di deliberazione di cui ai punti nn. 4,5 e 6 all'Ordine del Giorno, trattandosi di argomenti collegati ed accertata dal Vice-Presidente del Consiglio la concorde volontà dei consiglieri presenti, sono state discusse congiuntamente e che la trascrizione degli interventi viene allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 58, adottata in data odierna;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge come sottoriportato:

Votazione atto:		
Componenti	Presenti	Votazione
Banti Ido	A	ASSENTE
Bonfantoni Francesco	P	FAVOREVOLE
Cripezzi Emanuele	P	FAVOREVOLE
Del Rosso Aurora	P	FAVOREVOLE
Gargani Fabio	P	FAVOREVOLE
Genuino Gabriele	A	ASSENTE
Giuggiolini Lisa	P	ASTENUTO
Innocenti Alessio	P	FAVOREVOLE
Mainolfi Giuseppe	A	ASSENTE
Mazzei Sabrina	P	FAVOREVOLE
Padovani Marco	P	FAVOREVOLE
Proietti Romina	P	FAVOREVOLE
Romeo Fausto	A	ASSENTE
Spinelli Alessio	P	FAVOREVOLE
Talini Giulia	P	FAVOREVOLE

Testai Simone	A	ASSENTE
Toni Lorenzo	P	FAVOREVOLE

Riepilogo votazione :					
Assenti: 5	Presenti: 12	Votanti: 11	Astenuti:1	Favorevoli: 11	Contrari: 0

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2014, come risultanti dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le tariffe di cui all'allegato sono articolate in:
 - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;
 - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd, articolata in tariffa con avvio a recupero e senza avvio a recupero;

3. di introdurre particolari riduzioni tariffarie, in conformità allo schema di piano finanziario e di regolamento TARI, al fine di completare il quadro tariffario anno 2014, e in particolare:

⇒ *riduzione per le utenze domestiche*

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:

- a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
- b) facciano registrare i seguenti conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio):
 - da 81 a 120 litri abitante / anno, riduzione massima del 15%;
 - fino a 80 litri abitante / anno riduzione massima del 30%;

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1 gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere "a) b)", per l'applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l'aggregato.

Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di rifiuti urbani indifferenziati:

- conferimenti di eventuali contenitori dedicati alla raccolta di pannolini e altri presidi medici prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
- conferimento di pannolini, per i quali sia stata chiesta l'esenzione per i nuovi nati fino al compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

⇒ *riduzione per le utenze non domestiche*

La riduzione sarà applicata sul saldo finale dell'anno di riferimento nella misura massima del 30%, alle utenze non domestiche sulla base del rapporto tra volume complessivo di rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a recupero, secondo il seguente schema:

- a) rifiuti indifferenziati compresi tra il 20,1% e il 30% dei materiali recuperabili, riduzione del 10%;
- b) rifiuti indifferenziati compresi tra il 10,1% e il 20% dei materiali recuperabili, riduzione del 20%;
- c) rifiuti indifferenziati fino al 10 % dei materiali recuperabili, riduzione del 30%.

Alle utenze non domestiche assegnatarie di contenitori di ridotte dimensioni non dotati di TAG e per i quali non è svolto il rilevamento effettivo dei materiali avviati a recupero sarà attribuita la quantità media della categoria di cui al DPR 158/99 assegnata.

La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.

4. di stabilire, in conformità allo schema di piano finanziario e al regolamento comunale TARI, di concerto con i Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa, particolari riduzioni tariffarie di carattere economico sociale a favore di singole categorie di utenti domestici che attestino livelli di ISEE entro fasce ritenute "deboli" e meritorie di sostegno da parte dell'amministrazione comunale, come di seguito descritto:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE fino a euro 5.000,00: esenzione da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;
 - nucleo familiare con indicatore ISEE compreso tra euro 5.001,00 e euro 10.000,00: riduzione del 30% da applicare sia alla parte fissa che alla parte variabile, commisurata esclusivamente alla tariffa prevista in caso di avvio al recupero;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31.12.2014 – termine perentorio – facendo riferimento al reddito dichiarato per l'anno 2013;
5. di dare atto che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono quelli stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 e che per l'esercizio 2014 ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013;
6. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013, l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione assicura l'integrale copertura dei costi di gestione previsti dal Piano Finanziario 2014;
8. di trasmettere la presente deliberazione a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, in qualità di soggetto gestore della TARI e del servizio integrato della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, per l'anno 2014 e fino alla scadenza del relativo contratto, in virtù dei commi 690 e 691 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;
9. di ricordare che, in virtù dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, la deliberazione di approvazione del regolamento in oggetto acquista *efficacia* a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, con *effetto* dal 1 gennaio dell'anno di adozione;
10. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in osservanza delle disposizioni di cui:
 - all'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 per quanto attiene l'esplicazione degli effetti regolamentari dal 1 gennaio 2014;
 - alla nota prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per quanto attiene le modalità di trasmissione telematica;
11. di incaricare, altresì, la responsabile del Servizio Gestione Entrate della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di addivenire in tempi brevi all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale delle aliquote in oggetto, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge come sottoriportato:

Votazione immediata eseguibilità:		
Componenti	Presenti	Votazione
Banti Ido	A	ASSENTE
Bonfantoni Francesco	P	FAVOREVOLE
Cripezzi Emanuele	P	FAVOREVOLE
Del Rosso Aurora	P	FAVOREVOLE
Gargani Fabio	P	FAVOREVOLE
Genuino Gabriele	A	ASSENTE
Giuggiolini Lisa	P	ASTENUTO
Innocenti Alessio	P	FAVOREVOLE
Mainolfi Giuseppe	A	ASSENTE
Mazzei Sabrina	P	FAVOREVOLE
Padovani Marco	P	FAVOREVOLE
Proietti Romina	P	FAVOREVOLE
Romeo Fausto	A	ASSENTE
Spinelli Alessio	P	FAVOREVOLE
Talini Giulia	P	FAVOREVOLE
Testai Simone	A	ASSENTE
Toni Lorenzo	P	FAVOREVOLE

Riepilogo votazione :					
Assenti: 5	Presenti: 12	Votanti: 11	Astenuti:1	Favorevoli: 11	Contrari: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Circondario
Tariffe TARI 2014
 Le tariffe sono al lordo delle riduzioni

Allegato 1

N. componenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,78	39,73
2	0,94	1,40	1,95	92,71
3	1,02	1,80	2,11	119,20
4	1,10	2,20	2,28	145,68
5	1,17	2,90	2,42	192,04
>5	1,23	3,40	2,55	225,15

Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,57	5,27	2,41	1,12
2	Cinematografi e teatri	0,44	4,10	1,88	0,87
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,50	4,62	2,12	0,98
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,79	7,30	3,37	1,55
5	Stabilimenti balneari	0,62	5,70	2,63	1,21
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,64	2,15	0,98
7	Alberghi con ristorante	1,47	13,58	6,25	2,88
8	Alberghi senza ristorante	1,11	10,25	4,72	2,17
9	Case di cura e riposo	1,23	11,31	5,20	2,40
10	Ospedale	1,50	13,80	6,35	2,93
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,36	12,48	5,75	2,65
12	Banche ed istituti di credito	0,78	7,15	3,31	1,52
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,15	10,61	4,88	2,25
14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurificenze	1,33	12,21	5,64	2,59
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	7,61	3,51	1,61
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,47	13,54	6,25	2,87
0	- item utenze giornaliere	2,95	23,97	12,49	5,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbieri, estetista	1,09	10,02	4,61	2,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	8,57	3,96	1,82
19	Carozzeria, autofficina, elettrico	1,17	10,76	4,96	2,28
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,76	6,99	3,22	1,48
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,16	3,29	1,52
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,91	35,99	16,58	7,63
0	- item utenze giornaliere	16,65	135,60	70,62	28,74
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,95	36,30	16,75	7,70
24	Bar, caffè, pasticceria	2,91	26,77	12,34	5,68
0	- item utenze giornaliere	11,97	97,46	50,77	20,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,14	19,75	9,10	4,19
26	Plurificenze alimentari edo misle	2,14	19,71	9,10	4,18
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,88	44,91	20,71	9,52
28	Ipermercati di generi misti	1,86	17,12	7,90	3,63
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,87	53,95	24,89	11,44
0	- item utenze giornaliere	11,73	95,48	49,77	20,24
30	Discoteche, night-club	1,58	14,52	6,70	3,08
31	Agriturismo, affittacamere, residence	0,76	6,99	3,22	1,48



Allegato B

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA N°68 / 25-09-2014

OGGETTO: Aliquote e detrazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014

Settore Economico Finanziario

Servizio Gestione Entrate

Ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo del 18/8/2000 n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Fucecchio, 25-09-2014

IL Responsabile del Procedimento
Daniela Quagli



Allegato C

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

PROPOSTA N° 68 / 25-09-2014

OGGETTO: Aliquote e detrazioni per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2014


Settore Economico Finanziario

Servizio Gestione Entrate

Ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo del 18/8/2000 n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Fucecchio, 25-09-2014

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Buti - Cristina



Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente
Francesco Bonfantoni



ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del Testo unico delle leggi D.Lvo, 18.08.2000, n. 267.

Li

Il Responsabile del Servizio
Daniele Pinetini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato, giusta relazione del messo comunale, per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Li

Il Responsabile del Servizio
Daniele Pinetini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lvo. del 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Li

Li

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio
Daniele Pinetini

